



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1976	di data 08/09/2026

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2024. DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E DECADENZA DAL CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE.

LA DIRIGENTE

premesso che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 15.07.2024 n. 195 come rettificata dalla deliberazione della Giunta comunale 29.07.2024 n. 220, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

viste le determinazioni dirigenziali 29.04.2025 n. 57/523 e 03.07.2025 n. 57/1000 con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2024, ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P. 15/2005;

ricordato che il cittadino extracomunitario che intende beneficiare di contributi in materia di edilizia pubblica deve essere titolare, al momento della presentazione della domanda, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno

almeno biennale come stabilito dall'art. 40, comma 6, del T.U. sull'immigrazione, oltre ad essere in costanza di lavoro (dipendente o autonomo) o – secondo la previsione provinciale – iscritto alle liste dei Centri per l'impiego;

dato atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, ha presentato domanda di contributo integrativo canone locazione anno 2024 dichiarando di essere titolare di un permesso di soggiorno scaduto ma in fase di rinnovo come risultante da ricevuta postale;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1, è stato ammesso in graduatoria e alla concessione del beneficio con riserva in attesa del perfezionamento della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno;

verificato che al soggetto di cui all'Allegato 1 non è stato rinnovato il permesso di soggiorno;

ritenuto pertanto di dichiarare per il soggetto di cui all'Allegato 1 l'esclusione dalla graduatoria di contributo integrativo domanda 2024 con la contestuale decadenza dal beneficio da agosto 2025;

verificato che al soggetto di cui all'Allegato 1, non è stata erogata alcuna somma a titolo di contributo integrativo al canone di locazione, domanda anno 2024;

dato atto che con nota di data 24.07.2026 prot. n. 291463 è stato avviato il procedimento di esclusione dalla graduatoria di contributo integrativo canone locazione domanda anno 2024;

preso atto che non sono pervenute dal soggetto di cui all'Allegato 1 controdeduzioni entro il termine previsto dal procedimento amministrativo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n.102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

 visto il Decreto sindacale n. 85/2025 del 01.08.2025, prot. n. 287860, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di dichiarare l'esclusione dalla graduatoria di contributo integrativo al canone di locazione, domanda anno 2024, del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione e la decadenza dal beneficio con effetto dal mese di agosto 2025;
2. di dare atto che al soggetto di cui al punto 1) non è stata erogata alcuna somma a titolo di contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005, domanda anno 2024;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

La Dirigente
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).